

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABBRI Fabio, CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCIO, SEGRETO e MARAVALLE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1976

Norme relative alla costituzione delle associazioni dei produttori

ONOREVOLI SENATORI. — È ormai patrimonio culturale comune a quanti volgano la loro attenzione ai fatti interessanti l'agricoltura italiana che, nella stretta connessione fra politica agraria nazionale e politica agraria comunitaria, gioca a grave sfavore della economia nazionale la inferiore capacità produttiva nell'ambito del MEC.

La costante mancata considerazione delle differenze strutturali delle diverse capacità produttive nazionali nella politica comunitaria è la causa principale del mancato progresso dell'agricoltura italiana. Si pone quindi con grande evidenza la necessità, per il nostro Paese, di reclamare con forza una profonda revisione della politica comunitaria che, basata esclusivamente sul sostegno indiscriminato dei prezzi, non solo non è riuscita sino ad ora a garantire ai produttori redditi adeguati a quelli degli altri settori di produzione, ma ha creato tensioni e crisi continue che mettono in pericolo i precari equilibri del difficile processo di integrazione europea. In altre parole l'azione di sostegno indiscriminato dei prezzi ha favorito solo i grandi imprenditori e si tra-

duce nella accumulazione e nello spreco di grandi quantità di eccedenze.

La linea da seguire, quindi, a nostro avviso, è di puntare prevalentemente sulla politica di ammodernamento ed adeguamento delle strutture.

Una delle vie obbligate per affrontare, almeno nell'ambito della politica agraria nazionale, i problemi della nostra struttura produttiva, sta nell'aver riguardo al gravissimo fenomeno della frammentazione dell'impresa agricola, mentre si sta facendo sempre più chiara l'esigenza che il mondo imprenditoriale agricolo italiano assuma un ruolo di protagonista nella elaborazione e nella gestione di una necessaria programmazione economica.

Il nodo che la programmazione economica in agricoltura deve affrontare è l'aumento della redditività aziendale, considerata questa non solo dal lato dei livelli dei prezzi del prodotto, ma anche e soprattutto dal lato del valore dei costi di produzione. In questo quadro appare evidente che la legislazione italiana deve adeguarsi alle nuove necessità, come quella di affrontare

il problema del rapporto industria-distribuzione-agricoltura.

Sono necessari accordi fra il settore industriale e quello agricolo proprio per regolare i problemi derivanti dalla utilizzazione dei prodotti agricoli da parte dell'industria.

Da ciò la necessità di emanare norme relative alla costituzione delle associazioni di produttori agricoli. Ciò serve alla preliminare esigenza di aumentare il potere contrattuale dei produttori agricoli rispetto alle posizioni dell'industria, dei grandi apparati distributivi e della intermediazione speculativa.

Reso possibile il discorso tra forze eguali, si appalesano meglio i fini delle associazioni dei produttori: realizzare la programmazione della produzione agricolo-alimentare, per un più equilibrato rapporto tra domanda e offerta; garantire una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori di produzione anche con impianti e servizi comuni.

Con tale strumento i produttori, singoli o associati, possono essere utilizzati per produrre secondo programmi deliberati per vendere i prodotti, anche lavorati o trasformati, garantiti dalla forza dell'associazionismo. Il disegno di legge vuole assolvere a tali scopi.

L'articolo 1 affida alle Regioni il compito di regolare la materia relativa alle associazioni dei produttori.

L'articolo 2 contiene la definizione di « associazione di produttori » e di « produttore agricolo ».

L'articolo 3 concerne la costituzione, le norme statutarie, gli scopi delle associazioni. Tale articolo prevede altresì i compiti delle Regioni in ordine al riconoscimento e all'indirizzo organizzativo, sociale ed economico dell'associazione.

L'articolo 4 riguarda la possibilità, da parte delle cooperative che ne abbiano diritto in base ai criteri fissati dal presente disegno di legge, di chiedere il riconoscimento quali associazioni di produttori.

L'articolo 5 prevede la costituzione di un comitato, composto da rappresentanti delle associazioni di produttori riconosciute presso gli assessorati regionali dell'agricoltura, e ne fissa i compiti.

L'articolo 6 concerne la possibilità da parte delle associazioni di proporre l'estensione *erga omnes* di norme produttive, di qualità e di commercializzazione.

L'articolo 7 riguarda i benefici fiscali, i contributi associativi, gli atti costitutivi, i libri sociali delle associazioni dei produttori.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

A sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le Regioni a statuto ordinario e, a sensi dell'articolo 14 dello statuto della Regione siciliana, dell'articolo 3 dello statuto della regione Sardegna, dell'articolo 2 dello statuto della regione Valle d'Aosta, degli articoli 4 e 8 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, degli articoli 4 e 5 dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano regoleranno la materia relativa alle associazioni dei produttori, nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge.

Art. 2.

Sono associazioni di produttori quelle che si costituiscono al fine di realizzare la programmazione della produzione agricolo-alimentare, per un più equilibrato rapporto tra domanda ed offerta dei prodotti, per garantire una più razionale ed efficiente organizzazione dei fattori di produzione anche sotto forme di impianti e servizi comuni, per assicurare adeguati livelli di reddito.

Ai fini della presente legge si considera produttore agricolo ogni imprenditore singolo o associato, proprietario, enfiteuta, affittuario, mezzadro, colono ed in genere ogni persona fisica o giuridica che produca beni agricolo-alimentari.

Art. 3.

Le associazioni, aperte a tutti i produttori singoli o associati che operano nel territorio regionale, devono essere costituite, con voto *pro capite*, fra soci che produco-

no beni agricolo-alimentari afferenti il settore per il quale l'associazione è costituita, ed essere regolate da norme statutarie che assicurino la democraticità della organizzazione e, escludendo ogni finalità di lucro, prevedano i seguenti scopi ed obblighi societari:

a) vincolo a produrre secondo regolamento, convenzioni anche con terzi, programmi quantitativi e qualitativi deliberati dall'associazione;

b) obbligo di vendere, tramite l'associazione, il prodotto anche conservato, condizionato, lavorato o trasformato.

Gli statuti devono inoltre assicurare la possibilità di svolgere compiti di intervento sul mercato agricolo, di informazione e sperimentazione, di qualificazione e valorizzazione della produzione agricola, nonché di rappresentanza dei singoli soci in ogni fase in cui operano.

Le Regioni, delegate al riconoscimento delle associazioni dei produttori quali personalità giuridiche a sensi dell'articolo 12 del codice civile, preciseranno la dimensione sociale, organizzativa ed economica dell'associazione di produttori, avuto riguardo da un lato alla necessità di soddisfare l'esigenza di una efficace azione, nel settore interessato, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge e dall'altro che sia assicurato un reale pluralismo associativo evitando condizioni di controllo monopolistiche da parte di un'unica associazione.

Le associazioni dei produttori, acquisita personalità giuridica per effetto del riconoscimento, sono iscritte in un albo regionale suddiviso per settore produttivo e sottoposte al controllo della Regione.

La Regione, se accerta il venir meno di alcuno dei requisiti di cui alla presente legge, provvede alla revoca del riconoscimento ed alla cancellazione dell'albo. Con proprie leggi le Regioni emaneranno norme procedurali relative al riconoscimento, ai controlli ed ai ricorsi in caso di controversie.

Art. 4.

Le cooperative, costituite da produttori agricoli associati per la trasformazione, conservazione, lavorazione, commercializzazione dei loro prodotti, nonchè i loro consorzi, adeguati gli statuti alle finalità di cui alla presente legge, possono chiedere il riconoscimento quali associazioni di produttori.

Art. 5.

Presso gli assessorati regionali dell'agricoltura sono istituite dalla Regione, per ogni settore produttivo, un comitato costituito dai rappresentanti delle associazioni di produttori riconosciute.

Ne fanno parte a titolo consultivo un rappresentante per ognuna delle organizzazioni professionali e sindacali agricole maggiormente rappresentative, nonchè delle centrali cooperative riconosciute.

Le leggi regionali emaneranno norme per regolare i compiti e le procedure dei comitati, avendo cura di indicare tra le attività del comitato quella di:

a) esprimere pareri sulle procedure di riconoscimento e di controllo;

b) partecipare alla programmazione di settore mediante pareri, proposte, programmi circa:

piani settoriali di sviluppo o riconversione e relative provvidenze pubbliche;

piani zonalì, erogazione del credito di miglioramento alle aziende agricole singole o associate riferito al settore;

creazione o ampliamento di strutture, infrastrutture, impianti pubblici, difesa fitosanitaria, eccetera;

c) partecipare alla definizione di una politica di mercato nel settore mediante:

determinazione pubblica di norme di qualità, sanitarie, commerciali e controlli relativi;

informazione, studio, ricerca per la valorizzazione della produzione e l'incremento dei consumi interni e l'esportazione;

interventi pubblici nel mercato;

indirizzo e gestione degli organismi pubblici: centri alimentari, mercati alla produzione, mercati di redistribuzione, macelli, centrali del latte, eccetera;

d) concorrere a formare un regime contrattuale nella cessione dei prodotti:

mediante la realizzazione di contratti collettivi interprofessionali per la prima cessione dei prodotti agricolo-zootecnici alle industrie;

mediante la definizione pubblica di prezzi base del prodotto in natura, degli *standard* merceologici, delle maggiorazioni di prezzo per qualità.

Art. 6.

Le associazioni possono proporre ai comitati l'estensione *erga omnes*, ai produttori della zona o del settore di competenza, di norme produttive, di qualità e di commercializzazione da esse attuate da almeno due anni.

I comitati trasmettono con proprio parere la proposta alla Regione la quale, entro 30 giorni dalla trasmissione, è tenuta a respingerla o ad emetterla come norma pubblica nelle idonee forme di legge.

Art. 7.

Le associazioni di produttori godono dei benefici fiscali riservati alle cooperative agricole e sono ammesse al credito agrario con gli stessi benefici riservati alle cooperative agricole, per le attività rientranti negli scopi nella presente legge indicati.

I contributi associativi pagati da soci alle associazioni, anche se determinati in base ai diversi servizi da queste forniti, sono esenti da imposte dirette. Gli atti costitutivi, i libri sociali, gli atti delle associazioni dei produttori godono delle stesse esenzioni o riduzioni in materia di tasse ed imposte indirette riservate alle cooperative agricole e loro consorzi.